

Provincia di Bologna
Comune di Medicina
via Libertà, 103
40059 MEDICINA

www.comune.medicina.bo.it

Medicina

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26 giugno 1998

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

USO DEL VERDE

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 29 luglio 1992

Art. II. 2.05 - Tutela e potenziamento del verde

Sia nelle zone urbane che in quelle non urbane deve essere particolarmente curata la conservazione delle alberature e della vegetazione minore a carattere non produttivo.

Nel caso risulti necessario abbattere alberature, le piante abbattute, previo nulla-osta del Sindaco, dovranno essere sostituite, anche in posizione diversa da quella originaria, con altre di essenza prescelta fra quelle ammesse dal Regolamento Edilizio ed aventi le caratteristiche dimensionali di cui al seguente comma. E' facoltà della Commissione Edilizia prescrivere uno specifico posizionamento delle nuove alberature, al fine di salvaguardare o migliorare i caratteri estetici e funzionali delle aree scoperte.

Non è comunque ammesso l'abbattimento né il trasferimento delle seguenti "alberature di pregio soggette a tutela", di cui alle planimetrie di P.R.G.:

- n.17 querce in filare lungo il lato settentrionale della via Olmo, in prossimità del torrente Gaiana. Alle disposizioni di tutela di cui al comma precedente potranno essere assoggettate altre alberature e complessi vegetazionali individuati da specifico censimento del verde di pregio, che, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, costituirà a tutti gli effetti allegato alle presenti Norme di Attuazione.

In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica interessanti le zone urbane, deve essere assicurata, nell'ambito delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, una quota di area permeabile in profondità pari ad almeno il 30% dell'unità d'intervento, riducibile al 20% nel caso di insediamenti artigianali, industriali o di commercio all'ingrosso. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di alberi d'alto fusto ed essenze arbustive. Gli alberi messi a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Edilizio e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 4,0 e una circonferenza, misurata a 1 metro da terra, non inferiore a cm. 20. In tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione urbanistica, nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area asservita, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici e sociali.

Nelle zone extraurbane, in tutti gli interventi edilizi sulle unità edilizie esistenti e in quelli di nuova costruzione, almeno il 40% dell'area complessivamente asservita ai fabbricati dovrà essere provvista di copertura vegetale e, ove non già presenti, di alberi d'alto fusto, ubicati secondo le semplici modalità distributive tipiche delle corti coloniche tradizionali.

Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

Nelle medesime zone extraurbane sono ammesse nuove recinzioni solo se costituite da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta o addossata al lato rivolto all'interno dell'area da recingere.

Lungo il perimetro delle aree asservite a fabbricati per allevamenti zootecnici è prescritta la formazione di quinte alberate, così come previsto al 5° comma precedente. Le aree per parcheggi, sia pubblici che privati, dovranno essere congruamente alberate e almeno il 10% della superficie dovrà essere sistemata a prato con arbusti.

Le relative pavimentazioni dovranno garantire la massima permeabilità possibile al terreno, minimizzando in ogni caso la pavimentazione con manto bituminoso.

L'esecuzione degli interventi edilizi dovrà sempre essere condotta in modo tale da non offendere gli apparati radicali.

Art. III. 2.02 - Aree per verde complementare alla viabilità

Le aree per verde complementare alle viabilità sono aree pubbliche, destinate esclusivamente alla realizzazione di alberature e sistemazioni a verde in genere, percorsi pedonali e ciclabili, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano.

Qualora l'area a verde complementare attigua alla viabilità urbana di quartiere risulti provvista di alberatura d'alto fusto in forma di quinta continua, il marciapiede in corrispondenza del medesimo lato stradale potrà essere realizzato senza corredo di alberature ed essere riassorbito all'interno dell'area a verde complementare.

Le aree per verde complementare riferite alla viabilità di previsione devono essere progettate ed attuate congiuntamente alla viabilità di riferimento.

Sono ammessi interventi di manutenzione e di attrezzatura del territorio e degli spazi urbani.

Gli interventi di attuano mediante strumento attuativo diretto o strumento attuativo preventivo.

Si veda anche: **Regolamento del verde pubblico e privato** approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 29.11.2001.